



Comune di *S. Margherita*

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale

2^a CONVOCAZIONE

OGGETTO

Capitolato Bonauellare

L'anno milleottocentonovanta *1890* addì *19* del
mese *Maggio* nella casa comunale e nella sala
delle adunanze alle ore *anti. meridiane 10.30*

Con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale nella persona dei
Signori *Caj Nafate*

Sindaco Presidente

*Cara Luigi - Collu Cav. Luigi -
Dejana Epirio e Marri Enrico*

Consiglieri con l'assistenza di me Segretario Comunale
infrascritto. *A punto gli atti.*

Il Consiglio approva ad

unanimità il seguente Capitolo
barracellese :

Capo Primo

Norma e servizio della Compagnia

Art. 1.

L'esercizio barracellese comincerà
col 1.º Novembre e terminerà nel 31
Ottobre.

Art. 2

La Compagnia si compone del
Capitano, di due uffiziali, di tre
graduati e di diciannove barracelli.
Ha inoltre un attuario e un capore,
che possono essere estranei alla Com-
pagnia.

Art. 3

Per la nomina dei componenti la
Compagnia, oltre ai requisiti indicati
all'art. 5, lettere a. b. c. d. del Regola-
mento 14 Luglio 1898, n. 403, essere
una proprietà in beni stabili, liberi
e agui jure et iudicio, per un valore
di lire Sottocento cinquanta,

Art. 4

Dalla somiglianza della Compagnia
rimangono escluse le fragole tartariche
di Quira e Calamatta, le quali,
per antica consuetudine, sono in-
stabilite dal Barone di Pini,

Art. 5

Le zone di vigilanza sono sta-
bilite dalla giunta Municipale,

Art. 6

I baronelli devono esercitare la in-
stabile personalmente.

In caso di malattia o di altro le-
gittimo impedimento, giudicheranno della idoneità della persona
incaricata della sorveglianza il Capitano
e la giunta Municipale.

Art. 7

I baronelli ed i membri della loro
famiglia non possono introdurre
nelle proprietà di loro e nei vigneti
quando le uve sono mature, né
fare traffico o acquisto di frutta
affidate alla loro custodia.

Non possono parimenti servirsi
di cose atte a facilitare il trasporto

di ogni fatto; come costi, s'auli' ecc,
Art. 8

Chiunque potrà tentare il be-
stame dei baracelle soprano in luoghi
vietati, e risumatore i dritti di ter-
rena stabiliti dal presente capitato,

Art. 9

Il baracelle che soprano un altro
baracelle si' flagrantemente nato di furto o
ne sia comunque a cogliere,
dove fanno immediato rapporto al
Capitano ed al Sindaco.

Omettendo di fare denuncia, si
procederà all'arresto nelle
forme prescritte dall'art. 29 del
Regolamento.

Art. 10

È passibile di multa o anche
di destituzione, e risponde verso
la Compagnia della sua negligenza
o commenza, il baracelle che
potendole, riduca di sopprimere
o impedire un danno o un furto.

È pure passibile di multa il
baracelle che senza giustificato

motivo recusa di venire in aiuto
degli' assicurati, si' quali si' imbarca
inoltre i danni sofferti,

Art. 11

La multa, nei casi giurati dai
precedenti articoli 6, 7 e 10, ed in
generale in tutti quei casi ne' cui
scarsi s' inadempimento di' propri do-
veri, viene fissata per la prima volta
in lire cinque e per la seconda volta
in lire dieci.

Nei casi di recidiva, alla seconda
volta, si' può aumentare di un terzo
la multa di lire 10, o procedere alla
esclusione.

Art. 12

I baracelli non si' possono di-
mettere dal servizio senza giustificato
motivo riconosciuto dalla Com-
pagnia e dalla Prefettura.

I baracelli che abbandonano il
servizio senza giustificato motivo, o
che sono destituiti, perdono il diritto
di' partecipare ai fondi baracellari.

Art. 13.